



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM. No. 1303 del 18 ottobre 2021

Concernente il regolamento per il conferimento delle benemerienze comunali

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

il presente messaggio costituisce il seguito della risposta municipale del 15 giugno 2021 all'interpellanza scritta del 18 maggio 2021 dell'on. Norberto Crivelli e cofirmatari "onore a Maria Antonietta (Marili) Terribilini-Fluck" che ha indotto lo scrivente Esecutivo ad un approfondimento dell'interessante tematica riguardante la dedica delle vie a persone illustri, nonché una correlata riflessione sui criteri di attribuzione di tale onorificenza come pure dell'altra civica benemerienza prevista dal diritto svizzero che consiste nel conferimento della cittadinanza onoraria.

I. Premessa

Occorre premettere che in ossequio alla sua tradizione repubblicana, contrariamente a molti altri Paesi europei, la Svizzera non attribuisce titoli o insegne ufficiali, come la "Legione d'onore" francese, il "Sir" britannico o il "Cavaliere" italiano. Del resto la maggior parte di questi ordini sono legati a tradizioni imperiali o monarchiche, che non sono mai esistite nella Confederazione.

Nel 2019, a seguito della proposta dell'allora presidente della Confederazione Ueli Maurer (che non aveva mancato di suscitare una certa sorpresa) di regalare il passaporto svizzero a Klaus Schwab, fondatore del Forum economico mondiale (WEF) quale riconoscimento per i servizi resi al paese, il Consiglio federale ha avuto modo di ribadire che titoli e insegne "non fanno parte della tradizione" e "non corrispondono ai valori fondamentali" della Svizzera.

Infatti la sola "benemerienza" pubblica ammessa dal diritto federale consiste nell'attribuzione della cittadinanza onoraria (cantonale o comunale). D'altra parte Cantoni e Comuni hanno approfittato dei margini di manovra loro lasciati nell'ambito delle normative sui nomi geografici per dedicare strade, piazze ed altri luoghi pubblici a personaggi ritenuti meritevoli di un imperituro ricordo delle Collettività locali.

Ciò premesso, per meglio apprezzare la normativa che vi proponiamo di adottare, esponiamo una sintetica visione delle basi giuridiche che prevedono e regolano la materia o meglio l'attribuzione della cittadinanza onoraria e la dedica di vie, piazze o altri luoghi pubblici.

II. Quadro normativo

a) Cittadinanza onoraria

Per quanto ci consta, nella legislazione federale la cittadinanza onoraria (cantonale o comunale) è menzionata unicamente nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (art. 19) in cui si precisa che *"il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione"*. La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit) dispone quanto segue:

CAPITOLO III Cittadinanza onoraria

I. Cantonale

Art. 27 Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

II. Comunale

Art. 28¹ Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.

²Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.

III. Effetti

Art. 29¹ La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l'acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.

²Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.

Commento

Dalle citate norme cantonali si evincono alcuni principi:

- la competenza per il conferimento della cittadinanza onoraria comunale spetta al Legislativo comunale;
- la cittadinanza onoraria non può essere conferita ad una persona originaria (attinente) del Comune;
- l'onorificenza può essere attribuita unicamente a persone fisiche che si sono rese particolarmente benemerite **del Comune**.

b) Dedicazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici

La Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI) dispone che "Il Consiglio federale emana prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade" (art. 7 cpv. 1, prima frase).

L'Ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo), all'art. 26, chiarisce che:

¹I Cantoni assicurano la denominazione esaustiva delle vie.

²Regolano le competenze e la procedura per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie.

³I nomi delle vie stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all'Ufficio federale di statistica e agli offerenti di servizi universali secondo gli articoli 2–4 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste.

A livello cantonale ticinese la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU), all'art. 6 prescrive che:

¹Il Comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.

²Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).

³Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).

In fine, il Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006 (Art. 2) dispone che "La procedura per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie è regolata dalle direttive emanate dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (in seguito: Ufficio)".

Da noi interpellato tale Ufficio ha ammesso che non è mai stato dato seguito alla succitata disposizione e non è mai stata emanata alcuna direttiva in merito anche perché – frattanto- la lacuna è stata colmata dalla “raccomandazione concernente l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie emanata dall'ufficio federale di statistica (questi) e redatta dalla sezione edifici e abitazioni, UST, Geodesia e direzione federale delle misurazioni catastali (swisstopo) nel 1918.

Sostanzialmente, dunque, il diritto federale rimanda a quello cantonale che, a sua volta rinvia a norme federali. Ne consegue che, a prescindere dalle norme di tipo strettamente tecnico (ortografia, sintassi, tipo di carattere, uso di caratteri speciali, maiuscole, trattini, ecc.) vige un'ampia libertà di giudizio sulle denominazioni o le dediche delle vie.

III. Disegno di regolamento per il conferimento delle benemerienze comunali

Chiarito quanto precede sottoponiamo alla vostra attenzione il disegno di regolamento sulle cui singole norme, data la loro relativa semplicità e le spiegazioni generali fornite nelle premesse, non riteniamo di soffermarci oltre.

Ci limitiamo a richiamare l'attenzione sul cpv. 4 dell'art. 7 mediante il quale si è voluta escludere la ridenominazione di quelle strade che recano i nomi derivati direttamente dai toponimi iscritti nella mappa originale del territorio di Sorengo, rilevata nel 1854 dal geometra perito Giovan Battista Barberini di Castel San Pietro, e ripresi ancora ai giorni nostri negli atti della misurazione ufficiale e nel Regolamento comunale.

IV. Conclusione (interpellanza onore a Marili Terribilini-Fluck)

Come anticipato nella risposta all'interpellanza scritta del 18 maggio 2021 pronunciata nell'ambito della sessione del Consiglio comunale del 15 giugno 2021, il Municipio ha accolto il suggerimento e, nelle more di approvazione del disegno di regolamento oggetto del presente messaggio, procederà agli approfondimenti previsti dall'art. 7 di tale atto allo scopo di formulare al Consiglio comunale, a tempo opportuno, una precisa proposta volta ad insignire dell'onorificenza l'illustre Concittadina.

A piena disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in sede di dibattito vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio con l'adozione della proposta di decisione che segue.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco: (Antonella Meuli)		Il Segretario: (Arnaldo Bernasconi)
----------------------------------	--	--

(Handwritten signatures in blue ink over the seal)

Sorengo, 18 ottobre 2021
Ris. Mun. No. 380/21

Allegato: disegno di regolamento

Dispositivo di risoluzione
(RBen)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1303 del 18 ottobre 2021 concernente il regolamento per il conferimento delle benemerienze comunali;
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

d e c i d e :

1. Il Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali è approvato articolo per articolo e nel complesso.
2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:
La Presidente:

La Segretaria:

Regolamento per regolamento per il conferimento delle benemerienze comunali (RBen)
(del)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

richiamati gli artt. 186 ss della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
visto l'art. 28 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit);
visto l'art. 6 cpv. 2 Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU);
visto il messaggio municipale No 1303 del 18 ottobre 2021;

d e c r e t a:

Scopo

Art. 1 ¹Il presente regolamento ha lo scopo di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro i quali abbiano in qualsiasi modo giovato a Sorengo, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro opera e la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

²L'insignendo può essersi distinto, segnatamente, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica.

Competenza

Art. 2 ¹Il conferimento della benemerienza è decretato dal Consiglio Comunale.

²Il voto sulla decisione richiede la maggioranza assoluta.

Procedura

Art. 3 ¹Il Conferimento della benemerienza è, di regola, proposto dal Municipio nella forma del messaggio municipale secondo la procedura prevista dell'art. 56 LOC.

²Il Messaggio Municipale deve contenere i riferimenti biografici, la motivazione ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.

³Ogni consigliere comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte sul conferimento della benemerienza. La mozione deve indicare il carattere della benemerienza proposta e contenere le indicazioni richieste nel precedente capoverso per il messaggio municipale.

Modalità di assegnazione

Art. 4 ¹L'assegnazione della benemerienza avviene, di regola, in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio comunale alla presenza dell'insignendo(a) o di un suo rappresentante.

²L'assegnazione della benemerienza è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale.

Definizione delle benemerienze

Art. 5 La benemerienza comunale consiste nel conferimento della cittadinanza onoraria e/o dell'attribuzione di una strada, di una piazza o di altro luogo pubblico soggetto a nomenclatura.

Cittadinanza onoraria

Art. 6 ¹Il conferimento della cittadinanza onoraria è disciplinato dagli artt. 28 ss della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

²La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.

Titolazione di strade o piazze

Art. 7 ¹La titolazione di strade, piazze o altri luoghi soggetti a nomenclatura non può avvenire, di regola, prima di dieci anni dalla scomparsa dell'insignendo e, in ogni, caso non prima di un anno.

²La titolazione deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni federali concernenti l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie.

³È esclusa la ridefinizione delle strade che recano il toponimo risultante dagli atti della misurazione ufficiale.

⁴Prima della stesura del messaggio municipale il progetto di titolatura è sottoposto al benestare della Commissione cantonale di nomenclatura il cui avviso favorevole è espressamente menzionato nel messaggio.

⁵La decisione del Consiglio comunale diviene esecutiva dopo un anno dalla crescita in giudicato al fine di permettere un congruo periodo di preavviso ai residenti interessati.

Registro dei benemeriti

Art. 8 ¹Il Municipio istituisce il registro dei benemeriti dove vengono annotati:
a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
b) il genere della benemerienza e la data della sua attribuzione;
c) le motivazioni e gli estremi della decisione del Consiglio comunale.

²I documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.

³Il Municipio, previa ricognizione delle circostanze e degli atti, iscrive d'ufficio nel registro le persone che sono state insignite in passato.

⁴Il registro dei benemeriti è pubblico.

Revoca dell'onorificenza

Art. 9 La benemerienza può essere revocata qualora venisse alla luce che l'insignito si sia reso indegno. Il provvedimento è adottato con decisione del Consiglio comunale.

Oneri finanziari

Art. 10 Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento sono ad esclusivo carico del Comune e non possono, in nessun caso, essere accollati in tutto o in parte a terzi.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato¹.

¹ In vigore dal